

Unità di Risoluzione e gestione delle crisi

Linee guida per la nomina degli Organi delle procedure di gestione delle crisi delle banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza.

1. Premessa. La disciplina sulle procedure di gestione delle crisi degli intermediari bancari e finanziari assegna il potere di nominare gli organi delle stesse alla Banca d'Italia, che esercita altresì funzioni di supervisione sulle procedure e ne autorizza gli atti più significativi. La Banca d'Italia ha il potere di revocare o sostituire gli incaricati.

Il processo di selezione dei nominativi è basato su un approccio caso per caso al fine di assicurare, oltre al rispetto dei requisiti previsti, anche l'individuazione delle professionalità ritenute più idonee per l'efficace gestione della procedura, tenuto conto delle caratteristiche dell'intermediario e delle problematiche emergenti nel caso concreto. Si applica, inoltre, ove possibile, il principio di proporzionalità, al fine di assicurare che l'*iter* di selezione e l'applicazione dei criteri di idoneità siano commisurati alle dimensioni e alle caratteristiche della specifica situazione dell'ente nonché alla natura, alla portata e alla complessità dell'incarico da ricoprire.

Nell'esercizio dell'attività di selezione, la Banca d'Italia acquisisce informazioni in merito ai candidati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e di regolamento. In ogni caso, i candidati non sono sottoposti a una profilazione basata su un processo decisionale automatizzato.

Si riportano di seguito i criteri e le modalità utilizzati dall'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi della Banca d'Italia nel processo di selezione dei componenti degli Organi delle procedure di propria competenza: procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche (artt. 80 ss. TUB) e altri intermediari finanziari (artt. 113-ter TUB e art. 57 TUF); liquidazione giudiziale dei fondi gestiti da SGR (art. 57, comma 6-bis, TUF); nomina dei commissari speciali nell'ambito della risoluzione (art. 37 D. Lgs. n. 180/2015).

2. Criteri di selezione. La Banca d'Italia tiene conto, in primo luogo, delle conoscenze e delle competenze professionali, delle esperienze maturate dal candidato – con riferimento, in particolare, al settore bancario, finanziario e al diritto fallimentare – e della concreta idoneità alla conduzione degli incarichi.

È presa in considerazione, a questi fini, oltre all'esperienza pratica conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, anche la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, in più di uno dei seguenti ambiti: 1) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; 2) mercati finanziari; 3) diritto commerciale; 4) diritto fallimentare; 5) gestione e contabilità aziendale; 6) attività e prodotti bancari e finanziari.

Nel caso di soggetti che hanno svolto precedenti incarichi, vengono considerate anche le capacità manifestate in tali occasioni. La scelta viene operata tenendo conto delle specificità della banca o dell'intermediario (natura, dimensioni, localizzazione, operatività svolta, criticità riscontrate). In linea generale:

- per l'incarico di commissario liquidatore vengono selezionate persone che svolgono o abbiano svolto attività professionali o d'insegnamento universitario in discipline giuridiche e/o economico aziendali ovvero con esperienza nel settore bancario o finanziario; può essere richiesta, inoltre, una specifica conoscenza e preparazione di carattere legale, possibilmente nell'area del diritto fallimentare o commerciale, e/o aziendalistica;
- per la composizione dei comitati di sorveglianza vengono individuati nominativi in grado di apportare competenze diverse, di natura legale, aziendalistica e contabile, economica e gestionale. Al riguardo, si selezionano professionisti, consulenti o accademici in grado di apportare le

conoscenze professionali utili allo svolgimento delle procedure; ove del caso, sono utilizzati specialisti di determinati settori.

La costituzione degli Organi avviene, di norma, con il numero minimo di componenti previsto; quando la complessità della situazione lo richiede, vengono nominati due o più commissari, che di norma vengono scelti con caratteristiche professionali differenziate.

I componenti degli Organi devono essere sempre in grado di garantire un ordinato svolgimento delle procedure di gestione delle crisi, agendo con onestà, integrità e correttezza.

Non possono essere ricoperti incarichi da coloro per i quali sussistano le condizioni indicate dal decreto del MEF (di cui all'art. 26, comma 3, del TUB) che comportano il mancato possesso del requisito di onorabilità.

Viene inoltre compiuta una valutazione delle circostanze ritenute rilevanti nel caso concreto e dell'impatto che queste potrebbero avere sulla correttezza del soggetto da nominare. Al tal fine, sia al momento della trasmissione del modulo di candidatura che in fase di accettazione dell'incarico vengono richiesti ai candidati alcuni elementi informativi, come di seguito precisati (cfr. paragrafo 3).

I componenti degli Organi delle procedure di gestione delle crisi devono essere in grado di agire e adottare decisioni con indipendenza di giudizio. I soggetti selezionati devono pertanto tempestivamente comunicare tutti i conflitti di interesse effettivi, potenziali (ossia ragionevolmente prevedibili) o percepiti come tali dall'opinione pubblica.

La presenza di un conflitto di interessi non comporta automaticamente l'inidoneità del nominativo ad assumere l'incarico. La Banca d'Italia valuta nel caso concreto la rilevanza dei rischi connessi, tenendo in considerazione anche l'eventuale impegno assunto dal soggetto a dimettere cariche o a modificare situazioni potenzialmente di ostacolo.

Nelle nomine la Banca d'Italia, anche al fine di favorire la parità di genere e il ricambio generazionale, tiene conto del principio della rotazione dei nominativi, avendo cura, al contempo, di assicurare la presenza di elementi che abbiano già maturato una specifica esperienza in materia di gestione delle crisi.

Ulteriori criteri utilizzati sono l'adeguata disponibilità di tempo da poter dedicare all'esercizio delle funzioni nonché, ove possibile, la prossimità territoriale della residenza o del luogo di lavoro degli incaricati alla sede della banca o dell'intermediario, fatti salvi i casi in cui sia necessario avvalersi di particolari professionalità non disponibili nella zona o in cui le difficoltà ambientali rendano necessario o anche solo opportuno evitare la contiguità territoriale.

Nel caso di nomina di società o altri enti come Commissari liquidatori ai sensi dell'art. 81, comma 1-*bis*, del TUB, i criteri sopra elencati devono intendersi riferiti agli esponenti del soggetto nominato e/o ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

3. Modalità di nomina. Nella selezione dei nominativi la Banca d'Italia assicurerà un bilanciamento tra la valorizzazione delle esperienze professionali acquisite nella gestione delle crisi degli intermediari e l'esigenza di assicurare una adeguata rotazione degli incarichi. Alla luce della durata, ordinariamente non breve, delle procedure liquidatorie non verranno prese in considerazione le candidature di soggetti che all'atto della nomina abbiano compiuto il settantesimo anno d'età, salvo specifiche competenze professionali non altrimenti acquisibili.

Ai soggetti nominati viene richiesto di trasmettere, con apposita dichiarazione al momento dell'accettazione dell'incarico, alcuni elementi informativi che confermano, integrano ed aggiornano le dichiarazioni rese al momento dell'invio del modulo di candidatura e che hanno ad oggetto, tra l'altro: a) la ricorrenza di fattispecie rientranti nelle previsioni del decreto del MEF concernenti i requisiti di onorabilità e correttezza degli esponenti aziendali; b) la sussistenza di situazioni che

possono dare luogo a conflitto di interessi con la banca o l'intermediario oggetto dei provvedimenti di gestione delle crisi o con i suoi esponenti. Con tale dichiarazione gli incaricati sono chiamati a riferire anche della pendenza di procedimenti o procedure che possono condurre alle situazioni richiamate e si impegnano a dare immediata comunicazione scritta della eventuale sopravvenienza delle stesse.

Se nel corso della procedura si rende necessario provvedere alla integrazione degli Organi o alla sostituzione di uno o più componenti, viene effettuata una nuova selezione, che tiene conto anche dell'andamento e delle prospettive della procedura stessa.

4. Criteri di determinazione delle indennità degli Organi. Ai sensi del TUB, la Banca d'Italia determina le indennità spettanti agli Organi delle procedure di gestione delle crisi sulla base di criteri predefiniti riguardanti le caratteristiche e la situazione dell'intermediario nonché l'attività concretamente posta in essere. La remunerazione è indipendente dalla durata della procedura, essendo parametrata, tra l'altro, alla dimensione dello stato passivo e all'entità dell'attivo realizzato. Considerate altresì le peculiari caratteristiche della procedura di liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal TUB nonché il supporto fornito dalle strutture della Banca d'Italia, i compensi sono ordinariamente inferiori a quelli ricavabili dai parametri professionali nonché dai criteri utilizzati dai Tribunali per la liquidazione dei compensi a curatori e commissari nominati ai sensi del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza.

La determinazione delle indennità avviene normalmente in fase di chiusura della procedura, allorché sono disponibili tutti i necessari elementi di valutazione. Peraltro, di norma viene autorizzata la corresponsione di acconti a valere sull'importo finale. La Banca d'Italia autorizza altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli Organi liquidatori per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti compatibili con criteri di ragionevolezza, tenuto conto delle concrete circostanze.